



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA CIMITERIALE
--

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 di data 1 ottobre 2013

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento	5
Art. 2 - Competenze	5
Art. 3 - Gestione dei servizi e responsabilità	5
Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento	6
Art. 5 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	6
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico ed atti riservati	7
Art. 7 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche	7
CAPO II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTI DI MORTE	8
Art. 8 - Soggetti tenuti all'avviso di morte e alla denuncia della causa di morte	8
Art. 9 - Medico necroscopo	9
Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura	9
Art. 11 - Periodo di osservazione dei cadaveri	9
CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	10
Art. 12 - Depositi di osservazione, obitorio e camera ardente	10
CAPO IV - FERETRI	11
Art. 13 - Deposizione della salma nel cofano funebre	11
Art. 14 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	11
Art. 15 - Piastrina di riconoscimento	12
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI	12
Art. 16 - Definizione del trasporto funebre	12
Art. 17 - Modalità dei trasporti	12
Art. 18 - Carri funebri e autorimesse	13
Art. 19 - Cortei e cerimonie funebri	13
Art. 20 - Trasporti extra comunali	13
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	14
CAPO I - CIMITERI	14
Art. 21 - Articolazione del servizio cimiteriale comunale	14
Art. 22 - Cimiteri comunali e vigilanza	15

Art. 23 - Ammissione nel cimitero comunale	15
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	16
Art. 24 - Disposizioni generali	16
Art. 25 - Piani cimiteriali	16
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	16
Art. 26 - Inumazione	16
Art. 27 - Cippo	17
Art. 28 - Tumulazione	17
Art. 29 - Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe	18
Art. 30 - Deposito provvisorio	18
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
Art. 31 - Esumazioni ordinarie	18
Art. 32 - Esumazione straordinaria	19
Art. 33 - Estumulazioni	20
Art. 34 - Estumulazioni per trasferimento di feretri in altre sedi	20
Art. 35 - Ossario comune	20
Art. 36 - Oggetti da recuperare	21
Art. 37 - Disponibilità dei materiali	21
CAPO V - CREMAZIONE	22
Art. 38 - Autorizzazione alla cremazione	22
Art. 39 - Cinerario comune	22
Art. 40 - Urne cinerarie	22
Art. 41 - Destinazione delle ceneri	22
Art. 42 - Affidamento familiare delle ceneri	23
Art. 43 - Dispersione delle ceneri	23
Art. 44 - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione	24
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	24
Art. 45 - Disciplina dell'ingresso	24
Art. 46 - Contegno indecoroso	24
Art. 47 - Riti funebri	25
Art. 48 - Materiali ornamentali	25
TITOLO III - CONCESSIONI	25
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	25
Art. 49 - Sepulture private	25

Art. 50 - Concessione cimiteriale	26
Art. 51 - Catasto cimiteriale	27
Art. 52 - Procedimento di rilascio della concessione	27
Art. 53 - Durata	28
Art. 54 - Diritto di sepoltura	28
Art. 55 - Manutenzione	29
Art. 56 - Rinnovo	30
Art. 57 - Decadenza	30
Art. 58 - Revoca	31
Art. 59 - Rinuncia	31
TITOLO IV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	32
CAPO I - TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI	32
Art. 60 - Accesso al cimitero	32
Art. 61 - Modalità di esecuzione dei lavori	32
Art. 62 - Costruzione di sepolture private	32
Art. 63 - Estromissione di imprese	33
Art. 64 - Rimozione di manufatti e ornamenti	33
Art. 65 - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri	33
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	34
Art. 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	34
Art. 67 - Tariffe	34
Art. 68 - Sanzioni	34
Art. 69 - Norme di rinvio	34

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 3

Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione dei servizi cimiteriali secondo quanto previsto dalla normativa vigente con le modalità ritenute più opportune secondo un'analisi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del comune nel caso di persona indigente avente diritto alla sepoltura nei cimiteri del Comune;
 - e) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - f) le operazioni di inumazione in campo comune, di cremazione e di esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente;
 - g) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - h) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
 - i) i trasporti funebri nell'ambito del comune, salvo quanto previsto alla lett. a) del comma precedente
 - j) i trasporti funebri da e per altri comuni;
 - k) la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria);
 - l) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - m) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - n) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - o) la manutenzione delle sepolture private;
 - p) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - q) la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione.
3. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalla normativa nazionale.

Art. 5

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio

territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.

2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto. Ove il culto di appartenenza non fosse individuabile, sarà comunque formulato un saluto da un rappresentante dell'Amministrazione.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico ed atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) l'orario di apertura dei cimiteri
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati.
2. Presso l'ufficio comunale competente sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
3. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Art. 7

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la

cittadinanza ad una sospensione delle occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTI DI MORTE

Art. 8

Soggetti tenuti all'avviso di morte e alla denuncia della causa di morte

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel Titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, il Comune deve darne informazione immediatamente alla autorità sanitaria competente per territorio.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi nella denuncia della causa di morte devono essere indicati i trattamenti con radiazioni ionizzanti a cui è la stessa persona è stata sottoposta, registrati ai sensi di legge.
4. Nel caso di morte senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'autorità sanitaria competente per territorio, secondo quanto previsto

dall'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Per la denuncia della causa di morte nei casi di cui al comma 5 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
9. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 9

Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dal competente organo del Servizio sanitario provinciale.
2. Il medico necroscopo non prima di 15 ore dal decesso, salvi i casi previsti al successivo art. 8, e comunque, non dopo 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'ufficiale dello stato civile.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente l'Ufficio che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'autorità sanitaria competente per territorio.
4. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'autorità sanitaria incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 10

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art. 7, comma 3.
3. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 11

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti al precedente comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente organo del Servizio sanitario provinciale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Art. 12

Depositi di osservazione, obitorio e camera ardente

1. Il Comune dispone di un locale presso il cimitero del Capoluogo oppure in struttura convenzionata per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri di persone:
 - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il Comune dispone altresì con le stesse modalità di locale adibito a camera mortuaria per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
 - celle frigorifere.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le

prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO IV - FERETRI

Art. 13

Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 14.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
7. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato del trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Art. 14

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono stabilite dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura sono accertati dall'Autorità sanitaria, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il

trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 15

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16

Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 17

Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro

debitamente chiuso.

2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 18

Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Art. 19

Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro. I trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Art. 20

Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.

2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco o da suo delegato; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Art. 21

Articolazione del servizio cimiteriale comunale

1. Il comune provvede allo svolgimento dei servizi cimiteriali nei seguenti cimiteri :
 - Cimitero di Brentonico
 - Cimitero di Crosano
 - Cimitero di Cazzano
 - Cimitero di Castione
 - Cimitero di Cornè
 - Cimitero di Prada
 - Cimitero di Saccone
2. L'organizzazione interna dei cimiteri e le relative strutture, nonché le planimetrie di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono approvate con provvedimento della Giunta comunale nel quale vengono individuate per ogni cimitero:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private in posti riservati;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- d) caratteristiche e dimensioni delle lapidi;
- e) tumulazioni individuali (loculi);
- f) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata comprese le edicole e le cappelle);
- g) edicole e cappelle a concessione perpetua;
- h) cellette ossario;
- i) cellette cinerarie;
- j) ossario comune;
- k) cinerario comune;
- l) campo di consumo mineralizzazione (solo in alcuni cimiteri);
- m) giardino delle rimembranze;
- n) lapidi e monumenti storico artistici.

Art. 22

Cimiteri comunali e vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
3. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede: in forma diretta con proprio personale e per taluni servizi mediante affidamento a terzi.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 24

Disposizioni generali

1. Ciascun cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie quindicennale, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Qualora richiesto, possono essere istituiti anche spazi destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di particolare culto religioso o provenienza.

Art. 25

Piani cimiteriali

1. Gli uffici comunali competenti sono dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve indicare la denominazione dei campi e l'ordine di utilizzo delle fosse.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - a) sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 20 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 20 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate

in aree cedute in uso in concessione.

2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione in concessione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine .
4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato .
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27

Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta a cura del Comune da un cippo o altra opera, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto e il numero della sepoltura.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 5 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l'installazione ,in sostituzione del cippo o altra opera, di una lapide o piccolo monumento aventi caratteristiche e dimensioni definite da specifiche disposizioni della Giunta comunale. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

Art. 28

Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Art. 29

Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe

1. Sulle fosse nei campi comuni è concessa la coltivazione dei fiori e di piante ornamentali, purché di altezza inferiore a metri 0,60 dal suolo e non accedano coi rami i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.
2. E' consentito il collocamento di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, ceri e simili, purché siano decorosi e rispondenti al carattere del cippo, altrimenti vengono rimossi senza bisogno di avvertimento.
3. Il "giardino" deve avere sempre forma rettangolare delle dimensioni massime di metri 0,60 di larghezza e metri 1,20 di lunghezza. Tali giardini possono essere circondate di pietre, marmo, granito, ecc., il cui tipo deve essere approvato dai competenti organi comunali e verso il pagamento del relativo diritto.
4. I competenti organi comunali possono altresì concedere l'autorizzazione per la posa, sulle fosse nei campi comuni, di speciali segni funebri o piccoli monumenti di pietra, marmo, granito, ferro, ecc. delle dimensioni di metri 0,60 di larghezza, metri 1,00 di lunghezza e la cui altezza, compresa la base, non superi la misura di metri. 1,00.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di regolare domanda. Detta domanda deve precisare nome, cognome e data di morte del defunto e deve essere corredata dal disegno del manufatto e dalla epigrafe per l'approvazione dell'uno e dell'altra da parte dei competenti organi comunali.
6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della morte. Dietro analoga domanda i competenti organi comunali possono autorizzare altre iscrizioni integrative.
7. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento del relativo diritto e si intende cessata con l'ordinario rinnovo delle fosse per nuove inumazioni.
8. Le opere collocate a seguito delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 per l'ornamento delle tombe (pietre, cornici, portafiori, ecc.) rimangono di proprietà dei privati, che possono asportarle dal cimitero in occasione dell'esumazione.
9. Qualora tale facoltà non risulti esercitata entro il termine stabilito con apposito avviso, tale materiale diventa di proprietà del Comune.

Art. 30

Deposito provvisorio

1. È consentita la tumulazione provvisoria unicamente di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31

Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a venti anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo

periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.

2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà da un minimo di due anni ad un massimo di 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Nel caso di esumazioni ordinarie che prevedono di liberare un intero campo o una intera fila, le salme non mineralizzate dovranno essere obbligatoriamente traslate nel campo di mineralizzazione.
7. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
10. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Art. 32

Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo ventennale di inumazione . Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Comune su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quando prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun

pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.

4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Art. 33

Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Comune, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Art. 34

Estumulazioni per trasferimento di feretri in altre sedi

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'autorità sanitaria competente constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può essere fatto senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità constati la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il suo trasferimento, previo rispetto delle disposizioni sanitarie in merito.

Art. 35

Ossario comune

1. Ogni cimitero può avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste

dai familiari.

2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Art. 36

Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso gli uffici cimiteriali e sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.
4. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 37

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri in modo documentato di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i piccoli monumenti che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 38

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

Art. 39

Cinerario comune

1. All'interno del cimitero è individuato un manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 40

Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, portante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette, possono essere collocate nelle tombe di famiglia, ovvero affidate ai familiari alle condizioni stabilite dall'art. 42 del presente Regolamento.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 41

Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo, sarcofago, tomba di famiglia) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli

interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

Art. 42

Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Art. 43

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta, o da persona dallo stesso delegata. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;

- b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
 4. La persona incaricata della dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
 5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

Art. 44

Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali per disabili;.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo ;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Art. 46

Contegno indecoroso

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con

l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);

- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
- f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Art. 47

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Art. 48

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 49

Sepulture private

1. La sepultura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui al presente Regolamento. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepolture realizzate dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione. Le aree nelle quali è consentita la realizzazione di manufatti per la tumulazione, compresi quelli nel sottosuolo, sono individuate con la deliberazione di cui all'art. 21.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - c) posto riservato in terra: consiste in una superficie di terreno ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione e nel quale possono essere collocate anche cassetture ossario o urne cinerarie;
 - d) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetture ossario o urne cinerarie.
4. Entro un anno dal rilascio della concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.
6. Le tombe di famiglia devono essere utilizzate nel rispetto delle misure e del numero di posti indicati in concessione.
7. Nessun rimborso è dovuto da parte dell'Amministrazione, per la realizzazione di edifici o manufatti da parte dei privati concessionari.

Art. 50

Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli

seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.
5. Le tariffe di concessione, comprese quelle integrative di cui all'art. 50, saranno corrisposte al Comune in unica soluzione o mediante un canone annuo, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale anche contestualmente al provvedimento di fissazione delle tariffe stesse.
6. L'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma previsti;
 - b) la durata e la tipologia della tariffa applicata;
 - c) la persona titolare della concessione, che nel caso di Enti e collettività è il legale rappresentante e la figura dell'intestatario ove previsto;
 - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 51

Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Art. 52

Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
3. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. E' altresì facoltà del richiedente chiedere di mantenere in sospeso la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.

Art. 53

Durata

1. Tutte le concessioni per le tombe di famiglie, per i posti in muratura, per i posti riservati in terra e per le cellette sono a tempo determinato della durata di 30 anni, salvo quanto previsto in caso di rinnovo.
La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
2. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 15 anni per le inumazioni e quello di 30 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un trentesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.
3. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia; il Comune può porre a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote annuali calcolate sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 54

Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, indicata dal

concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:

- l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 4° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
 5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
 6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
 7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".
 8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.
 9. Nelle tombe riguardanti le concessioni perpetue hanno diritto alla sepoltura coloro che sono indicati nell'atto di concessione; in mancanza di tale indicazione si applica la stessa disciplina delle altre sepolture private.

Art. 55

Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti delle sepolture in concessione è a carico dei concessionari.
3. Le manutenzioni straordinarie delle edicole e delle cappelle, sia perpetue che in concessione, riferite alle parti esterne e comuni quali la copertura, le gronde, gli scarichi, le mura e i pavimenti del corridoio sottoportico, compete al Comune che provvederà al recupero della spesa dai concessionari, in quota parte. L'Amministrazione comunale provvederà ad approvare

un apposito progetto o preventivo di spesa ed a informarne gli interessati, assegnando agli stessi trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

4. Sulle osservazioni pervenute deciderà motivatamente la Giunta comunale.
5. Il pagamento della quota a carico degli interessati dovrà essere effettuato entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale; in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.

Art. 56

Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, **il** rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. Per i soli posti riservati in terra, il rinnovo può essere richiesto anche per la durata di 10 anni
3. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
4. L'ufficio competente tiene uno scadenario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Art. 57

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento;
 - g) nel caso di mancato pagamento delle quote annuali delle concessioni perpetue.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere

all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.
5. Ai sensi del comma 3 della legge provinciale n. 7 del 2008, i titolari di concessione perpetua sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal Comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 58

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua, il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 30 anni.

Art. 59

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa:
 - a) nel caso di sepoltura non occupata;
 - b) quando le salme siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori Comune;
 - c) quando la sepoltura sia vuota a seguito di esumazione o estumulazione decorso il periodo di mineralizzazione.
2. In ogni caso, al concessionario non spetterà alcun rimborso.

TITOLO IV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Art. 60

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Art. 61

Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Art. 62

Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 63

Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

Art. 64

Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati.

Art. 65

Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente

all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Da tale data cessa di avere efficacia il Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale in vigore.

Art. 67

Tariffe

1. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, determina le tariffe da applicare a tutti i servizi a pagamento previsti dal presente regolamento.

Art. 68

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Art. 69

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme in vigore.